

(N. 2307)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1957 (V. Stampato n. 1650)

d'iniziativa dei deputati GRAZIOSI e BUTTE'

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1957

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) con sede in Roma, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

Fanno parte dell'Ente tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali.

Art. 2.

Agli iscritti all'Ente spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;

b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici;

c) indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;

d) sussidi straordinari *una tantum*, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati dalla legge mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ente stesso.

Per il primo esercizio dell'Ente il contributo è fissato in lire 1.000 mensili.

Nel quinquennio successivo, il contributo sarà stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Mini-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio sindacale.

Art. 5.

L'Assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari.

Art. 6.

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti indicati all'articolo 8.

Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del presidente, quando ne sorga necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7.

Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, previa autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare, per rappresentarlo alle sedute dell'Assemblea nazionale, altro iscritto all'Albo professionale della provincia.

Ciascun componente dell'Assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Art. 8.

Spetta all'Assemblea nazionale:

- a) eleggere il presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione;
- b) eleggere due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;

c) determinare il compenso al Collegio sindacale e l'importo della indennità di presenza, a titolo di rimborso spese, ai membri del Consiglio di amministrazione;

d) deliberare sui bilanci presentati dal Consiglio di amministrazione;

e) approvare il regolamento delle prestazioni ed il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari di cui agli alinea c) e d) del successivo articolo 11.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

a) sette eletti, dall'Assemblea nazionale, fra gli iscritti all'Ente;

b) uno nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dai sindaci.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) nominare i membri del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari e i pro-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

getti relativi ai regolamenti, nonchè quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

e) studiare e proporre agli organi competenti, sentita l'Assemblea nazionale, le riforme ritenute convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

f) deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni di assistenza e previdenza;

g) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonchè sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale.

h) determinare l'organico ed il trattamento del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardano persone.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente, e da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 13.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di amministrazione;

c) assumere e licenziare il personale;

d) deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;

e) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede l'Assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza, può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'organo competente.

Art. 15.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

Art. 17.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'articolo 3 della presente legge;

b) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 18.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un Commissa-

rio per la amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto sarà devoluto a scopi assistenziali a favore della categoria.